

IL PATRONATO

Danno biologico e pensione di anzianità

IL QUESITO

Tra le domande pervenute ci ne abbiamo scelto due abbastanza rappresentative di situazioni piuttosto diffuse: una riguarda il riconoscimento di un danno biologico aggiuntivo, ottenibile con il patronato gratuito dell'EPASA e l'altra i pro e i contro di una richiesta di pensione per anzianità a seguito di contributi «misti»



Anna Maria Danieli
RESPONSABILE EPASA
Confederazione Nazionale dell'Artigianato (CNA)

Domanda

Nell'ottobre 2010 ho avuto un incidente sul lavoro che mi ha costretto all'immobilità per un totale di 30 giorni. L'INAIL mi ha riconosciuto «l'fortunio sul lavoro» per il periodo e poi ha chiuso la pratica senza riconoscermi danni conseguenti o postumi. Sul momento ero anch'io convinto che nulla avessi più a pretendere perché stavo meglio, ma con il passar del tempo ho accusato sempre più dolori nelle parti compromesse dall'incidente. Posso ancora farmi riconoscere qualcosa dall'INAIL?

Risposta

Sì, certamente! Probabilmente lei ha un residuo «danno biologico». Potrà fare ricorso all'INAIL per farselo riconoscere e dovrà essere espresso in percentuale. Se questa percentuale sarà superiore al 5% le verrà liquidata una prestazione economica in capitale quale danno biologico, oppure una rendita mensile, nel caso in cui i postumi risultassero superiori al 15%. Potremo istruire noi stessi il ricorso grazie alla consulenza del medico in convenzione con il nostro patronato e pertanto gratuito.

Domanda

Ho compiuto 63 anni a gennaio di quest'anno e ho lavorato 13 anni come dipendente, 16 anni come commerciante e da 11 anni sono iscritto alla gestione separata: ho quindi in totale 40 anni di contributi. Posso andare in pensione senza aspettare i 65 anni e rispettiva finestra?

Risposta

Sì, lei potrebbe «totalizzare» tutti i periodi e chiedere la pensione di anzianità. Le specifico che in questo caso il calcolo della sua pensione sarà tutto «contributivo». Se invece, vorrà attendere i 65 anni potrà chiedere la pensione di vecchiaia che avrà calcolo «retributivo» (probabilmente più vantaggioso) per la parte da dipendente e commerciante e la pensione supplementare di vecchiaia per la rimanente contribuzione nella gestione separata che avrà invece il calcolo contributivo.

Il Patronato EPASA può essere contattato via e mail (danieli@cnapmi.com) o via telefono (06 570151/57015504/57015804). Il servizio è gratuito ed è compresa l'assistenza medica e legale in convenzione.

IL LAVORO

Per Erasmus si devono muovere le università

IL QUESITO

Sono uno studente di Lettere. Ho sentito parlare del programma Erasmus che consentiva ai giovani come me di trasferirsi per un certo periodo in altri Paesi europei per accumulare nuove conoscenze ed esperienze. Che fine hanno fatto questi programmi?



Giorgio Mitrotta
ARCHITETTO
Esperto di normative sui finanziamenti pubblici

A.S. Roma

«Erasmus» (ma il nome esatto è «Erasmus Mundus») è un programma di mobilità e cooperazione nel settore dell'istruzione superiore che punta a promuovere l'istruzione superiore europea, contribuire ad ampliare e a migliorare le prospettive di carriera degli studenti e favorire la comprensione interculturale tramite la cooperazione con Paesi terzi. Dopo un primo quinquennio (2004-2008) il programma è stato ampliato ed è ripartito come Erasmus Mundus II, per il periodo 2009-2013.

Un nuovo bando

Nell'ambito dell'Erasmus Mundus II è stato pubblicato un bando (EACEA 41/10), in scadenza il prossimo 29 aprile, che mira a promuovere la cooperazione tra gli istituti d'istruzione superiore e il personale accademico in Europa e nei Paesi terzi con l'intenzione di creare poli di eccellenza e di fornire risorse umane con una formazione altamente qualificata e approfondita.

Il bando prevede la creazione di corsi di Master e di Dottorati congiunti per sostenere programmi postlaurea di qualità accademica eccellente, sviluppati congiuntamente da consorzi di università europee o di Paesi terzi e potenzialmente in grado di contribuire all'aumento della visibilità e dell'attrattiva del settore dell'istruzione superiore europea. Tali programmi congiunti devono coinvolgere la mobilità tra le università dei consorzi e condurre all'ottenimento di titoli riconosciuti congiunti, doppi o multipli.

Al bando, sia per i Master che per i Dottorati, possono partecipare le università, le istituzioni AFAM, i centri di ricerca e le altre organizzazioni attive nel settore dell'istruzione superiore, in consorzi di almeno tre partner, di cui almeno uno proveniente da un Paese dell'Unione europea.

I bandi pubblicati dalla Commissione europea non si rivolgono, invece, ai singoli studenti, ai ricercatori e ai docenti, che possono partecipare alle attività del Programma rispondendo ai bandi pubblicati da ciascuno dei consorzi di università e altre istituzioni d'istruzione superiore che realizzano i corsi di Master e di Dottorato Erasmus Mundus.

L'architetto Giorgio Mitrotta può essere consultato inviando i propri quesiti per iscritto all'indirizzo postale «Il consulente aziendale», Automobile Club di Roma, via Cristoforo Colombo, 261 - 00147 - Roma, o all'indirizzo e mail settestrade@acriroma.it.

“ I veri amici sono rari perché la domanda è minima. Marie von Ebner Eschenbach

IL CODICE

Chi circola col sequestro non si arresta

IL QUESITO

Purtroppo sono stato colpito da un provvedimento di sequestro cautelare della mia automobile. Vorrei sapere in quali sanzioni rischio di incorrere se la metto in circolazione ugualmente e in particolare se rischio l'arresto, oltre alla sanzione amministrativa.



Antonio Donatone
AVVOCATO
Esperto di contenzioso civile e penale

G.T. Roma

Per rispondere alla domanda del lettore occorre mettere a confronto due norme, una del Codice della strada e una del Codice penale che, rischiano di generare un conflitto interpretativo.

Il Codice della strada

Nell'ambito della norma del Codice della strada che disciplina il sequestro cautelare del veicolo (art. 213 CdS), è contemplata l'ipotesi in cui il mezzo, malgrado il vincolo, venga messo in circolazione abusivamente, contemplandosi per il responsabile una elevata sanzione pecuniaria (sino a € 6.774,00) oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente.

La norma penale

A tale disposizione suole affiancarsi la norma penale contenuta nell'art. 334 del Codice penale, che punisce invece con una pena detentiva (da sei mesi a tre anni) la condotta di chi «sottrae» un bene sottoposto a sequestro da parte dell'autorità amministrativa, fattispecie astrattamente applicabile alla medesima ipotesi della circolazione del veicolo in violazione del sequestro.

Il quesito

Si è posto quindi il quesito se la medesima condotta sia suscettibile di entrambe le sanzioni (quella amministrativa e quella penale), generando due distinti procedimenti, ovvero una delle due norme assorba anche l'altra.

La Cassazione

Il dilemma è stato recentemente sciolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 1963 del 21/01/2011) le quali hanno stabilito che, in relazione alla condotta di chi circola abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, si applica la sola sanzione amministrativa prevista dall'art. 213 comma 4° del Codice della strada, in quanto questa disposizione contiene in sé gli stessi elementi della fattispecie penale – con particolare riguardo all'ipotesi di «sottrazione» – contemplando però degli elementi di specificità che la caratterizzano rispetto alla norma penale generale.

L'avvocato Antonio Donatone è contattabile dai soci dell'Automobile Club di Roma al numero 06 5925056 (fax 06 5919930).

L'AUTOSCUOLA

Novità per esami e neopatentati

IL QUESITO

Da mamma di due figli di 15 e 18 anni (il più piccolo vorrebbe conseguire il patentino per il ciclomotore, l'altro la patente di guida in autoscuola) vorrei sapere qualcosa sulle nuove normative per l'esame del patentino e sulle limitazioni per i neopatentati.



Marco Nicoletti
RESPONSABILE
Scuola Guida dell'Automobile Club di Roma

M.F. Roma

Le normative introdotte dal nuovo Codice della strada prevedono l'inserimento dell'esame pratico per il CIGC (Certificato d'idoneità alla guida del ciclomotore) da sostenere successivamente a quello teorico. L'entrata in vigore di tale disposizione era prevista per il 19 gennaio 2011, ma con il «decreto milleproroghe» di fine anno (DL 29/12/2010 n. 225) è slittato al 31 marzo 2011, salvo ulteriori modifiche.

Per quanto riguarda i neopatentati sono state stabilite alcune importanti restrizioni: non è permesso loro di superare i 100 kmh sulle autostrade e i 90 kmh sulle strade extraurbane principali per i primi tre anni di patente; nello stesso periodo, in caso di violazione dei predetti limiti di velocità, è prevista sia una sanzione pecuniaria da € 152,00 a € 608,00 che la sospensione della patente da un minimo di 2 ad un massimo di 8 mesi.

Per il primo anno inoltre non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 Kw/t. Questa disposizione riguarda tutti coloro i quali abbiano conseguito la patente di guida dopo il 9 febbraio 2011 (art. 117 del Codice della strada).

L'autoscuola dell'Automobile Club di Roma si trova in viale Cristoforo Colombo, 261 - 00147 - Roma. Per informazioni rivolgersi a Federica o Fabrizio (06 51497223) o agli indirizzi e-mail: fabrizio.verghi@acigese.it o federica.lopomo@acigese.it

LE TARIFFE DELL'AUTOSCUOLA

PATENTE A/B		ESTENSIONE PATENTE A o B	
Iscrizione Privati	€ 220,00	Privati	€ 260,00
Iscrizione Soci	€ 200,00	Soci	€ 240,00
Tassa esame di teoria	€ 70,00		
Tassa esame di guida	€ 80,00		
		LEZIONI DI GUIDA	
PATENTE SUPERIORE		Patente B (40 min.)	€ 19,00
Iscrizione Privati	€ 400,00	Patente B priv. (40 min.)	€ 21,00
Iscrizione Soci	€ 370,00	Patente A (30 min.)	€ 20,00
Tassa esame di teoria	€ 100,00	Pat. super. (30 min.)	€ 40,00
Tassa esame di guida	€ 180,00		
		CORSI RECUPERO PUNTI	
Patente A	€ 180,00	CIG (PATENTINO CICLOMOTORE)	
Patente superiore	€ 230,00	Privati	€ 250,00
		Soci	€ 230,00